

COMUNE DI ATZARA

PROVINCIA DI NUORO

Via Vittorio Emanuele, 27 – 08030 ATZARA – telefono 0784/65205 – fax 0784/65380
e-mail: *servizi.sociali@comune.atzara.nu.it*

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Regolamento per richiesta Sussidi Economici

INDICE

1.	Definizione	pag. 3
2.	Destinatari degli interventi	pag. 3
3.	Modalità di ammissione alla richiesta di sussidio	pag. 3
4.	Forme di intervento	pag. 4
5.	Il nucleo familiare	pag. 4
6.	Il reddito del nucleo familiare	pag. 5
7.	Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici	pag. 6
8.	Assistenza economica continuativa	pag. 7
9.	Assistenza economica straordinaria	pag. 8
10.	Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori	pag. 8
11.	Intervento economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali	pag. 9
12.	Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento	pag. 10
13.	Modifica, sospensione, revoca dell'intervento	pag. 11
14.	Azioni di rivalsa	pag. 11
15.	Programmazione e finanziamento degli interventi	pag. 12

ALLEGATI

Allegato A

Articolo 1: Definizione

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso interventi atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti a tutti i cittadino in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia. Deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari. Per quanto qui non espressamente indicato si richiama la L.R. 4/88 e s.m.i..

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti, comunitari, extracomunitari ed apolidi con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Articolo 3 - Modalità di ammissione alla richiesta di sussidio

La richiesta del sussidio deve essere rivolta all'ufficio dei servizi sociali del Comune dove sono disponibili dei moduli prestampati (allegato "A"), il sussidio può essere erogato anche dietro segnalazione scritta di parenti e/o affini, medico curante o per decisione dell'Amministrazione Comunale, la stessa dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. Copia autentica ultima denuncia dei redditi presentata, ovvero:

- mod. CUD (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza);
- mod. 730 (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza);
- mod. UNICO (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza);
- mod. O bis M (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza);

L'ammissione al sussidio è determinata dall'effettiva disponibilità di fondi. Inoltre verrà stilata una graduatoria di accesso al sussidio, i cui criteri sono espressi nell'art. 13 del presente regolamento. Casi di particolare gravità socio-familiare e di disagio economico, su parere motivato del servizio sociale, potranno avere la precedenza.

L'ammissione viene notificata all'interessato con lettera dell'Amministrazione Comunale di Atzara. Il sussidio verrà devoluto previa determinazione e provvedimento di liquidazione del Responsabile del Servizio Sociale. L'operatore sociale effettuerà controlli periodici.

Articolo 4: Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria;
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Interventi concernenti l'erogazione di contributi economici per minori, disabili, e anziani ospiti in strutture residenziali.

Il ricorso alle precedenti prestazioni deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

Articolo 5: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, così come risulta dallo stato di famiglia.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Articolo 6: Il reddito del nucleo familiare

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente.

Concorrono alla formazione delle risorse economiche dell'utente:

1. reddito da lavoro, da pensione, da rendite immobiliari o da rendite di qualsiasi genere;
2. redditi patrimoniali e zootecnici escluso quello della casa in cui abita;
3. pensioni sociali o di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti;
4. prestazioni previdenziali e assistenziali a carattere continuativo;
5. le indennità di disoccupazione;
6. assegno di mobilità;
7. borse di studio;
8. i trattamenti di guerra (art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261);
9. gli assegni familiari;
10. rendita INAIL;
11. gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
12. la pensione di inabilità di cui alla legge n° 118/71 come modificata dalla legge n° 508/89, dal D. L.gs. 509/88, dalla legge n° 407/90;
13. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con i documenti richiesti dall'art. 3.

I redditi certificati verranno così esaminati:

1. LAVORO DIPENDENTE:

- Mod. CUD: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): rigo 1;
- Mod. 730: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): reddito imponibile;
- Mod. UNICO: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): reddito imponibile;

1. LAVORO AUTONOMO/IMPRESA:

- Mod. 730: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): reddito imponibile;
- Mod. UNICO: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): reddito imponibile;

2. PENSIONE:

- Mod. 730: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): reddito imponibile;
- Mod. CUD: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): rigo 1;
- Mod. ObisM: (relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza): moltiplicare l'importo lordo mensile per il numero delle mensilità (= 13 se copre l'intero anno);

1. FABBRICATI E TERRENI:

- come da dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Articolo 7: Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- Versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale;
- Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni,

obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali;

- Siano privi di stabile occupazione,

- Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda. Qualora questi soggetti siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiutato a soluzioni alternative offerte dal Comune.

Articolo 8: Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- Con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;

- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);

- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

Articolo 9: Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- Inserimenti scolastici e/o lavorativi e/o professionali;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente,
- Acquisto apparecchiature e combustibile per riscaldamento;
- Riparazione abitazione;
- spese mediche;
- Acquisto elettrodomestici essenziali;
- Acquisto biancheria e vestiario;
- Acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura di detto contributo, in ogni caso non potrà superare un importo massimo di € 700,00.

Articolo 10: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato

supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di cui al punto precedente il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, non può comunque eccedere l'importo del minimo vitale.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Articolo 11: Intervento economico per minori adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'amministrazione Comunale provvederà all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

ANZIANI E ADULTI NON AUTO SUFFICIENTI:

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L'amministrazione Comunale interviene, con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei redditi del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d'ospitalità.

Detta integrazione, corrisponderà alla differenza tra il reddito del ricoverato, al netto della quota garantita per le spese personali, stabilita dall'art.10, comma 2 del DPGR 12/89, e integrata dall'eventuale assegno d'accompagnamento percepito nonché dalle somme disposte dagli obbligati agli alimenti, e l'importo massimo di retta riconosciuto, alla data di presentazione della domanda, dall'Amministrazione Comunale, agli Istituti che ospitano persone anziane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai ricoveri disposti ai sensi dell'art.154 e 155 delle leggi di P.S.

Articolo 12: Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento

Il Servizio Sociale provvede all'istruttoria delle domande, in relazione alla residenza della persona o nucleo familiare richiedente.

Il medesimo servizio, nella persona dell'operatrice sociale, valuta le richieste e

formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri:

- reddito familiare;
- numero di componenti del nucleo familiare.

Quindi definirà progetti individuali, contenenti:

1. Le modalità di verifica;
2. L'ammontare della somma mensile da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

La misura della prestazione a carattere straordinario, in ogni caso non potrà superare un importo massimo di € 700,00.

L'intervento predisposto verrà proposto alla Giunta che valutato il caso affiderà le risorse al Responsabile del Servizio sociale.

Articolo 13: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Il Servizio Sociale, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- La non realizzabilità del medesimo;
- il superamento nel reddito del minimo vitale.

Articolo 14: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Articolo 15: Programmazione e finanziamento degli interventi

Il Settore Servizi Sociali Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, su indicazione della Giunta e sulla base degli importi stanziati in bilancio, in fase di predisposizione del Programma Comunale procederà ad una progettazione, di massima, degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili. Perciò in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio – economiche dei richiedenti, verranno indicati i nuclei familiari da assistere prioritariamente.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del comune.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Atzara, li _____

FIRMA
